

PUBBLICATO ALL'ALBO WEB IN DATA 23.12.2022



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
AREA PERSONALE  
Servizio Personale Docente  
Settore Gestione stato giuridico del Personale Docente e degli Assegnisti di ricerca

Decreto n. 5697

**IL RETTORE**

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 18/3/2005 di parziale rettifica del D.M. 4/10/2000;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 di rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e successive modificazioni;

Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la Legge 18.6.2009 n. 69 e, in particolare, l'art. 32;

Visto il Decreto Interministeriale 9.7.2009 contenente l'equiparazione delle lauree universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 22, contenente disposizioni sugli assegni di ricerca;

Visto il D.M. 9.3.2011 n. 102 relativo all'importo annuo minimo degli assegni di ricerca;

Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell'8.4.2011;

Vista la Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 1986 del 5/6/2017;

Visto il D.R. n. 497 del 16.12.2011 con il quale è stato emanato il "Codice Etico dell'Università degli Studi di Genova";

Visto il Codice di "Comportamento di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" emesso con D.R. n. 1143 del 27/2/2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recente il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165";

Visto il D.R. n. 5389 del 28/12/2020 con il quale è stato da ultimo modificato il "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22.7.2015 con la quale sono stati determinati gli importi degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";

Visto il decreto legge 24.3.2022, n. 24 convertito con modificazioni nella legge 19.5.2022, n. 52 recante: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e alle disposizioni in materia sanitaria";

Visto il Decreto Interministeriale del 7.12.2021 che adotta le linee guida a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Considerato che l'Ateneo si impegna al rispetto della normativa in materia di pari opportunità;

VISTA la nota ministeriale MUR n. 9303 dell'8 luglio 2022, di chiarimento di alcuni aspetti regolati dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con Delibera 15 dicembre 2020, n. 74;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

Vista la circolare n. 30 dell'11.8.2022 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

Atteso che il MUR ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Atteso che il MUR ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" (di seguito "Avviso Centri Nazionali") (D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021)

Atteso che il MUR ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28.9.2022 e del 22.12.2022 ha approvato apposite istruttorie della competente Area Bilancio di questa Università, nelle quali, tra le altre, è stata prevista una variazione in aumento al Bilancio preventivo unico di Ateneo 2022 e l'inserimento nel

Bilancio di previsione 2023-2025 dei finanziamenti assegnati da MUR per la realizzazione dei progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-quaterdecies, che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sopracitata;

Viste le delibere pervenute dalle strutture interessate con le quali sono state proposte richieste di attivazione di assegni di ricerca;

## D E C R E T A

### ART. 1

#### Numero degli assegni di ricerca

1. Sono indette n. 55 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 55 assegni di ricerca nei programmi specificati nell'allegato A da considerare parte integrante del presente bando.

2. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

3. Il candidato che intenda concorrere a più di una selezione deve presentare domanda separata per ciascuna di esse, con la relativa documentazione. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più selezioni, il candidato è ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.

4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni, citato in premessa.

5. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

6. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

### ART. 2

#### Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. E' requisito di ammissione alla selezione il titolo di studio indicato nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca.

2. Non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni di cui al successivo art. 6 al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

### ART. 3

#### Modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://concorsi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al successivo comma 8. **Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

- a) il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato A di cui all'art. 1, richiesto per il programma di ricerca cui partecipa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- e) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- f) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatore a tempo determinato);
- g) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 7;
- h) di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 del D.R. n. 5389 del 28/12/2020, in materia di divieto di cumulo e incompatibilità;
- i) la scelta della lingua straniera di cui dare prova di conoscenza, qualora sia prevista tra gli argomenti del colloquio del programma di ricerca indicato all'allegato A di cui all'art. 1;
- j) l'indicazione obbligatoria di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via telematica, tramite videoconferenza a mezzo SKYPE per le procedure con svolgimento in modalità telematica, ovvero l'indicazione, ove prevista, di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via telematica, tramite videoconferenza a mezzo SKYPE nel caso di procedure che prevedono lo svolgimento in presenza, indicate nell'allegato A, secondo quanto previsto al successivo art. 5, comma 8;

**La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a), c) comporterà l'esclusione dalla selezione.**

6. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;

b) *curriculum* scientifico professionale e autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni ivi riportate, redatta sul modulo *B* allegato;

c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;

d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione. I predetti documenti devono essere allegati alla domanda in formato .pdf e devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo *C* allegato. La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei file trasmessi per via telematica, unitamente alla domanda, come indicato al comma 1.

**9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.**

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

13. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

15. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito elettronico da parte del candidato ovvero dall'omessa o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **ART. 4**

##### **Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive**

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

## ART. 5 Valutazione dei titoli e colloquio

1. La commissione giudicatrice opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali. La stessa predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento ovvero affissione alla sede degli esami.

2. Le prove d'esame hanno luogo in presenza ovvero tramite videoconferenza ove indicato nell'allegato A e tendono ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. Esse consistono:

- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e indicati, per ciascun programma di ricerca, nell'allegato A al presente bando.

3. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.

4. Al *curriculum* scientifico professionale del candidato nonché ai documenti attestanti i titoli e alle pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| - titoli e <i>curriculum</i> scientifico professionale | fino a un massimo di punti 15; |
| - pubblicazioni  | fino a un massimo di punti 25  |

Negli altri casi, la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - titoli e <i>curriculum</i> scientifico professionale  | fino a un massimo di punti 10; |
| - titoli preferenziali (dottorato di ricerca<br>o diploma di specializzazione di area medica) | fino a un massimo di punti 15; |
| - pubblicazioni   | fino a un massimo di punti 15  |

Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio di almeno 10 punti.

5. Il diario della prova, è contenuto, qualora previsto, nell'allegato A al presente bando. **Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

6. In assenza della comunicazione di cui al comma 5, il diario della prova è notificato agli interessati tramite e-mail con avviso di ricevimento indicata dal candidato nella domanda di ammissione alla selezione almeno dieci giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

7. Il colloquio si svolge in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di SKYPE o analoga piattaforma), indipendentemente dalla distanza della residenza o domicilio abituale per le prove indicate nell'allegato A che prevedono lo svolgimento in modalità telematica.

8. Le prove di cui all'allegato A che prevedono lo svolgimento in presenza il colloquio si svolge in un locale aperto al pubblico.

Il programma prescelto dal candidato di cui all'allegato A può prevedere che il colloquio possa svolgersi anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di SKYPE o analoga piattaforma), in tal caso il candidato che sia residente o domiciliato fuori dal territorio italiano o risieda o abbia il domicilio

abituale oltre i 300 Km. di distanza dalla sede della selezione, deve indicare di avvalersi di tale modalità nella domanda di ammissione alla selezione.

9. Al colloquio è attribuito un punteggio di 60 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 42/60.

10. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante pubblicazione nel sito *web* del Dipartimento ovvero affissione alla sede degli esami.

11. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

## **ART. 6**

### **Commissione giudicatrice Formazione e approvazione delle graduatorie**

1. La commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura interessata.

2. La commissione, espletate le prove, redige la graduatoria sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato e indica il vincitore in relazione al numero dei posti banditi.

3. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.

4. Qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito.

5. La graduatoria di merito è pubblicata all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

## **ART. 7**

### **Conferimento dell'assegno di ricerca Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE**

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 6, comma 3, per la durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni attivati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 8, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 11;
- di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- se dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 8, comma, 1, di essere stato collocato in aspettativa senza assegni;
- di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della legge

n. 240/2010;

- di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

6. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. In tali casi, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del suddetto permesso di soggiorno

7. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 6.

## **ART. 8**

### **Requisiti soggettivi**

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

3. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1 è collocato in aspettativa senza assegni.

## **ART. 9**

### **Trattamento economico e normativo**

1. Tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28.9.2022 e 22.12.2022 citate nelle premesse, gli oneri finanziari derivanti dalle presenti selezioni gravano sui finanziamenti assegnati dal MUR per la realizzazione di progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La procedura di cui al programma n. 32 grava in parte su fondi PNRR e in parte su fondi dipartimentali.

2. Gli importi degli assegni di ricerca sono determinati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel contratto di cui all'art. 7 è indicato l'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca; tale importo è erogato in rate mensili posticipate.

3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell'assegno.

5. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

## **ART. 10**

### **Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca**

1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito dei progetti di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e senza predeterminazione di orario di lavoro.

2. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al Consiglio della struttura di afferenza una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:

- a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.



4. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

5. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.

6. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

## **ART. 11**

### **Divieto di cumulo - Incompatibilità**

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3, lett. a).

2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero e master universitari.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'art. 8 comma 3, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

## **ART. 12**

### **Assenze**

1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

## **ART. 13**

### **Presentazione dei documenti**

1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti e tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla selezione, sarà invitato a presentare a questa Università, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto indicati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- b) dichiarazione sostitutiva relativa alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.

2. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o autorizzato a soggiornarvi deve produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato, la dichiarazione sostitutiva

di cui al comma 1, lett. a), qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione della domanda e ricorrano i presupposti di cui all'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopra indicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione.

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il cittadino non appartenente all'Unione deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato:

- a) certificato attestante la cittadinanza;
- b) certificato o attestazione relativo alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.

4. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. L'assegnista è invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

#### **ART. 14** **Risoluzione del contratto**

1. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.

2. Il contratto si risolve, inoltre, per effetto delle seguenti condizioni:

- a) annullamento della procedura selezione pubblica;
- b) impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
- c) violazione degli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova, emesso con D.R. n. 1143 del 27.02.2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

3. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile scientifico, qualora si verificano gravi inadempienze da parte dell'assegnista.

4. L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.

#### **ART. 15** **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Personale - Settore Gestione dello stato giuridico del personale docente e degli assegnisti di ricerca", e trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

#### **ART. 16** **Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione**

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" di cui al D.R. n. 5389 del 28/12/2020, nonché quelle previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Genova, 23.12.2022

IL RETTORE  
*firmato digitalmente*  
Prof. Federico Delfino

## **PROGRAMMA DI RICERCA N. 15**

**Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio:** il giorno **06.02.2023** alle ore **09:30** presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), Viale Benedetto XV n. 3, Genova. La Commissione si riunisce per la predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio. Detti criteri sono pubblicati sul sito web del Dipartimento.

**Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio:** il giorno **06.02.2023** alle ore **12:30** presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), Viale Benedetto XV n. 3, Genova. La Commissione preposta rende noti mediante affissione nella bacheca posta al piano terra del Palazzo della Presidenza di SMFN, Edificio 9 (ex-chimica), pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio.

**Svolgimento del colloquio:** il giorno **06.02.2023** alle ore **14:00** presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), primo piano del Palazzo della Presidenza di SMFN, Edificio 9 (ex-chimica), presso il Laboratorio di Ecologia del Benthos, Viale Benedetto XV n. 3, Genova.

**Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.**

*Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo la Prof.ssa Mariachiara Chiantore all'indirizzo e-mail: [mariachiara.chiantore@unige.it](mailto:mariachiara.chiantore@unige.it) telefono +39 010 353 8384.*

**Responsabile scientifico:** Prof.ssa Mariachiara CHIANTORE

**N. 1 assegno - Durata anni 1 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno**

**Importo lordo annuo: € 23.250,00**

**Finanziamento: PNRR- National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4 Component 2 Investment 1.4 funded from the European Union – NextGenerationEU – CN00000033 Centro Nazionale Biodiversità.**

**D.D. n. 1034 del 17.06.2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14.07.2022 n. 1881**

**CUP D33C22000960007**

**Titolo:** Valorizzazione sostenibile delle risorse attraverso sistemi di acquacoltura multitrofica integrata (IMTA).

**Descrizione:** Al fine di promuovere una valorizzazione sostenibile delle risorse marine è essenziale promuovere la diversificazione e la crescita dell'acquacoltura come parte di una strategia integrata per la bioeconomia marina e le biotecnologie blu, e far progredire l'innovazione per ridurre l'impatto dell'acquacoltura sugli ecosistemi marini e sulla biodiversità. Nel contesto del Centro Nazionale per la Biodiversità (specificatamente all'interno dell'Activity 3 dello Spoke 2, Task 3.2: Marine multitrophic aquaculture - IMTA), finanziato con fondi del PNRR, l'assegnista sarà coinvolto in attività volte a favorire una valorizzazione sostenibile della biomassa marina attraverso un approccio circolare. Verranno utilizzati diversi organismi bio-rimediatori da affiancare ai tradizionali allevamenti ittici, tra cui molluschi di importanza commerciale, echinodermi e macroalghe. Verrà valutato anche l'utilizzo della biomassa non edibile. L'assegnista si occuperà di monitorare le performance di crescita degli organismi allevati per valutare la biomassa totale prodotta a ogni ciclo produttivo. Inoltre monitorerà l'impatto ridotto dell'acquacoltura sull'ecosistema marino e sulla biodiversità.

**Settore scientifico-disciplinare:** BIO/07 ECOLOGIA

**Sede:** Dipartimento di Scienze della Terra, Dell'Ambiente e della Vita (DISTAV)

**Titolo di studio richiesto:** Dottorato di Ricerca in Scienze e tecnologie del mare, Dottorato di ricerca in ambito ecologico.

**Argomenti del colloquio:** Tecniche di mantenimento e riproduzione di organismi marini in ambiente confinato e non (vasche, acquari, gabbie), con particolare riferimento ad invertebrati, echinodermi e macroalghe. Conoscenza

degli impianti IMTA e RAS. Il candidato dovrà dimostrare una buona conoscenza dei più recenti risultati pubblicati nella letteratura scientifica internazionale del settore.

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.

## **PROGRAMMA DI RICERCA N. 16**

**Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio:** il giorno **07.02.2023** alle ore **10:00** presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI), Sez. Farmacologia, Viale Benedetto XV n. 2, Genova. La Commissione si riunisce per la predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio. Detti criteri sono pubblicati sul sito web del Dipartimento.

**Pubblicizzazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio:** il giorno **07.02.2023** alle ore **16:00** presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI), Sez. Farmacologia, Viale Benedetto XV n. 2, Genova. la Commissione preposta rende noti mediante affissione all'albo della struttura sede degli esami, pubblicazione sul sito web del Dipartimento e contestuale mail a ciascuno dei candidati i risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio.

**Svolgimento del colloquio:** il giorno **09.02.2023** alle ore **14:00** presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI), Sez. Farmacologia, Viale Benedetto XV n. 2, Genova.

**Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.**

*Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo la Prof.ssa Federica Barbieri all'indirizzo e-mail: federica.barbieri@unige.it telefono +39 010 3538855.*

**Responsabile scientifico:** Prof.ssa Federica BARBIERI

**N. 1 assegno - Durata anni 1 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno**

**Importo lordo annuo: € 31.015,00**

**Finanziamento:** PNRR - MUR – M4C2 – Investimento 1.3 - Avviso “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.3 - partenariato esteso MNESYS, codice identificativo PE0000006, Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “MNESYS (A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease). D.D. n. 1553 del 11.10.2022  
CUP D33C22001340002

**Titolo:** Cellule staminali di glioma umano: sviluppo di modelli 3D per lo studio di target farmacologici innovativi.

**Descrizione:** L'attività di ricerca prevede 1) la messa a punto di colture cellulari tridimensionali (3D, sferoidi/organoidi) e tumoroidi, ovvero organoidi derivati da cellule tumorali primarie raccolte da pazienti con glioma; 2) l'analisi dei tipi cellulari e del loro fenotipo presenti negli organoidi/tumoroidi per lo studio del microambiente tumorale e loro modulazione in seguito a trattamento farmacologico con farmaci ripositionati.

**Settore scientifico-disciplinare:** BIO/14 FARMACOLOGIA

**Sede:** Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI)

**Titolo di studio richiesto:** Laurea Magistrale delle classi: LM-6 Biologia, LM-9 Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale.